

**Bando n. 1 / 2026. Procedura telematica negoziata,
ai sensi dell'art. 50, co. 1. lett. e)
del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
per l'affidamento del servizio di coperture assicurative
-rischi vari-
mediante Richiesta di Offerta sul MePA
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	12
3.2. REVISIONE PREZZI	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10. GARANZIE	20
10.1. GARANZIA PROVVISORIA	20
10.2. GARANZIA DEFINITIVA	20
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	21
13.1. <i>REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</i>	<i>22</i>
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. <i>DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE</i>	<i>26</i>
15.2. <i>DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14.....</i>	<i>30</i>
15.3. <i>DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO AGGIORNATO AL CODICE 36/2023</i>	<i>30</i>
15.4. <i>DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....</i>	<i>32</i>
15.5. <i>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....</i>	<i>33</i>
16. OFFERTA TECNICA	35
17. OFFERTA ECONOMICA.....	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1. <i>CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....</i>	<i>38</i>
18.2. <i>METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 40</i>	
18.3. <i>METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....</i>	<i>41</i>
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	42
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
26. CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	47
27. ACCESSO AGLI ATTI	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

In esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione aziendale nella seduta del 04.11.2025, questa Azienda ha deciso di affidare il servizio delle coperture assicurative -rischi vari-.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD Acquistinretepa (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> . Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura telematica negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50 co. 4 e dell'art. 108 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D. Lgs. 82/2005, dalle Regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa tenuto conto della presente tipologia di procedura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione e dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria/e di abilitazione indicati al paragrafo 6.1. e relativi Capitolato d'oneri e Condizioni generali, dall'ulteriore documentazione tecnica (Patto di integrità etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Nell'ambito delle citate Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione nonché nella documentazione/manuali disponibili a sistema (Funzionalità "Wiki") sono indicate le dimensioni massime dei file gestite dal Sistema telematico nelle diverse sezioni/funzioni del Portale.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato nel presente Disciplinare si precisa che:

- 1) per Portale/Sistema Telematico/Sistema/Piattaforma/PAD si intende il Portale "Acquistinretepa" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è nel territorio comunale di Monterotondo (RM).

Il CIG di ciascun lotto è indicato in PAD.

Il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è la Sig.ra Sabrina Di Eugenio.

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

Il procedimento di gara sarà gestito nel rispetto dei termini massimi previsti dall'allegato I.3 del Codice.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) e delle Linee guida/Regole dell'AGID, tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 co. 2 del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;
- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- ✓ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- ✓ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle offerte è resa nota sulla PAD e nella sezione dedicata alla presente procedura nell'ambito del sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione amministrativa. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della PAD. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di lancio della procedura alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3. del presente Disciplinare;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale -fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente Disciplinare-, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito

dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. il Disciplinare di gara;
2. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 1, All Risks Danni ai Beni (All Risks Property);
3. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 2, Infortuni cumulativa;
4. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 3, Danni ai veicoli non di proprietà APM;
5. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 4, Responsabilità Civile da Circolazione - Auto Rischi diversi;
6. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 5, Responsabilità Civile Patrimoniale;
7. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 6, Responsabilità Civile (RCT-RCO);
8. il Capitolato d'oneri – Lotto n. 7, Tutela giudiziaria;
9. il DGUE Documento di gara unico europeo **aggiornato al Codice 36/2023**;
10. il Modello dichiarazioni integrative (Modello 1);
11. il Modello dichiarazione impresa ausiliaria (Modello 2);
12. il Modello di offerta tecnica -prestazioni contrattuali- (Modello 3);
13. il Modello di offerta tecnica -certificazione- (Modello 4);
14. il Modello degli allegati all'offerta economica (Modelli 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6);
15. il Modello per la comprova dell'equivalenza delle tutele del CCNL utilizzato (Modello 6);
16. documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente per via elettronica su:

- <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (PAD - Portale Acquistinretepa.it)
- <https://apmmonterotondo.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" (profilo di committenza)

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente Disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura MePA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. documenti del Mercato elettronico.

Con riferimento allo schema di contratto, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito www.acquistinrete.pa.it entro i termini riportati sulla stessa PAD. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima PAD.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare costantemente la PAD secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore di Sistema, ovvero in particolare:

a) la sezione "Documentazione" e -per le RDO Aperte- i "Comunicati" attraverso i quali la Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e documentazione di gara rivolti a tutti gli operatori economici;

nonché

b) la sezione "Richieste chiarimenti" per i quesiti dallo stesso inoltrati, se tale funzionalità risulti attivata dal Gestore della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la PAD secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Per quanto non previsto dalla PAD le comunicazioni avverranno tramite le ulteriori piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, in coassicurazione, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo pec: garecontrattiapm@pec.it

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei **seguenti** lotti, in considerazione della eterogeneità dei rischi da assicurare sia sotto il profilo della tipologia che della probabilità del verificarsi di un sinistro:

Tabella 1

Numero lotto	Oggetto lotto	Premio lordo annuo	Premio lordo complessivo
1	All Risks Danni ai Beni (All Risks Property)	€ 11.750,00	€ 23.500,00
2	Infortuni cumulativa	€ 2.421,00	€ 4.842,00
3	Danni ai veicoli non di proprietà APM	€ 1.200,00	€ 2.400,00
4	Responsabilità Civile da Circolazione Auto – Rischi diversi	€ 23.000,00	€ 46.000,00
5	Responsabilità Civile Patrimoniale	€ 4.350,00	€ 8.700,00
6	Responsabilità Civile (RCT-RCO)	€ 30.000,00	€ 60.000,00
7	Tutela giudiziaria	€ 8.500,00	€ 17.000,00
	TOTALE	€ 81.221,00	€ 162.442,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	All Risks Danni ai Beni (All Risks Property)	66510000-8	€ 23.500,00
A) Importo totale a base di gara			€ 23.500,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 23.500,00

Lotto n. 2

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Infortuni cumulativa	66510000-8	€ 4.842,00
A) Importo totale a base di gara			€ 4.842,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 4.842,00

Lotto n. 3

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Danni ai veicoli non di proprietà APM	66510000-8	€ 2.400,00
A) Importo totale a base di gara			€ 2.400,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 2.400,00

Lotto n. 4

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Responsabilità Civile da Circolazione Auto – Rischi diversi	66510000-8	€ 46.000,00
A) Importo totale a base di gara			€ 46.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 46.000,00

Lotto n. 5

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Responsabilità Civile Patrimoniale	66510000-8	€ 8.700,00
A) Importo totale a base di gara			€ 8.700,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 8.700,00

Lotto n. 6

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Responsabilità Civile RCT-RCO	66510000-8	€ 60.000,00
A) Importo totale a base di gara			€ 60.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 60.000,00

Lotto n. 7

Tabella 2

N.	Descrizione	CPV	Premio lordo complessivo
1	Tutela Giudiziaria	66510000-8	€ 17.000,00
A) Importo totale a base di gara			€ 17.000,00
B) Costi della sicurezza da interferenze ex art.41 co.14 del Codice non soggetti a ribasso			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo			€ 17.000,00

Per ciascun lotto, l'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non si ravvisano, per il presente appalto, rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.

In Piattaforma nel Campo "Importo oggetto di offerta" è indicato il Valore globale stimato di cui all'art. 14 co. 4 del Codice.

Si precisa quanto segue:

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,62% (fonte ANIA Assinews del 16.02.2024 – Incidenza sui premi del costo del personale) e quindi come di seguito indicato per ciascun lotto:

Numero lotto	Oggetto lotto	Costi manodopera
1	All Risks Danni ai Beni (All Risks Property)	€ 615,70
2	Infortuni cumulativa	€ 126,86
3	Danni ai veicoli non di proprietà APM	€ 62,88
4	Responsabilità Civile da Circolazione Auto – Rischi diversi	€ 1.205,20
5	Responsabilità Civile Patrimoniale	€ 227,94
6	Responsabilità Civile (RCT-RCO)	€ 1.572,00
7	Tutela giudiziaria	€ 445,40

Si precisa quanto segue:

- I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- Il prezzo offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante per ciascun lotto.
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL recante la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente stipulato in data 16.11.2022 tra ANIA e Organizzazioni sindacali. Codice CNEL J121. Codice Ateco 65.12.00.

L'operatore deve esprimere la propria offerta economica indicando il prezzo sul premio lordo per l'intero periodo contrattuale, che non potrà essere pari superiore all'importo a base di gara.

Il prezzo offerto sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività

necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati.

Il premio di polizza verrà corrisposto in rate annuali.

È possibile presentare offerta per uno o più lotti. L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione separata. L'offerta dovrà essere formulata separatamente per ciascun lotto. L'offerta dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per i singoli lotti non saranno prese in considerazione. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida.

3.1. DURATA

Per ciascun lotto, la durata del contratto è pari ad anni 2 (due), dalle ore 24:00 del 30 aprile 2026 alle ore 24:00 del 30 aprile 2028.

3.2. REVISIONE PREZZI

Per ciascun lotto, nel corso di esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice dei contratti e dall'Allegato II.2-bis, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi come di seguito descritto:

- ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale senza tabacchi (sigla NIC) n. 00ST pubblicati mensilmente dall'ISTAT sul relativo portale istituzionale;
- la Stazione Appaltante procede ad effettuare il monitoraggio dell'andamento dell'indice di cui al precedente punto con una frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice sopra indicato;
- la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. al Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1 commi 1 e 2 del predetto Allegato;
- qualora, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste opzioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorzata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65 co. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero alle seguenti condizioni.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la Stazione Appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nell'ambito delle dichiarazioni di partecipazione integrative di cui al paragrafo 15, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96 co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 che recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94 co. 5 lett. b) del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che, al momento della presentazione dell'offerta, non consegnano o caricano nel FVOE (*ove non sia già presente*), **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, **hanno omissso di produrre** alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47 co. 3 del decreto-legge 77/2021 o di cui all'art. 1 co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ciascun operatore economico, in fase di partecipazione alla presente procedura, è tenuto:

- a registrarsi sul Portale "Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici", in particolare nell'ambito della sezione FVOE;
- a verificare, qualora già registrato, la correttezza dei dati indicati (denominazione, P.IVA, codice fiscale, ...) nell'ambito della BDNCP.

Il suddetto adempimento trova applicazione indipendentemente dalla forma di partecipazione; in particolare, sono tenuti: tutti i componenti del RTI; i consorzi, le consorziate esecutrici e le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti; l'operatore ausiliario.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

0) Abilitazione MePA relativa al Bando Servizi Categoria di abilitazione Servizi assicurativi.

- a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure nel competente Ordine Professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione in Italia**, per i rami afferenti alle coperture assicurative relative a ciascun lotto per cui si presenta offerta e, nel caso di imprese che operano in regime di stabilimento oppure in libera prestazione dei servizi, che siano in regola con le ulteriori disposizioni previste dal D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti inseriti nel FVOE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Raccolta totale di premi risultante dai relativi bilanci non inferiore ad € 50.000.000,00 nel ramo danni, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente pari procedura

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito a regola d'arte negli ultimi dieci anni (ossia nei 120 mesi) antecedenti la data di lancio della procedura, almeno 10 servizi assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli della presente procedura a favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi (forniture) siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore delle relative prestazioni, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tutti gli importi delle prestazioni di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- ☐ Il **requisito dell'Abilitazione MePA** di cui al paragrafo 6.1.lett. 0) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

- ☐ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese/Albo delle Imprese artigiane/Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- ☐ Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio delle attività di assicurazione in Italia di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Si precisa quanto segue:

- ☐ Il requisito dell'elenco dei contratti analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- ☐ Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 6.1.lett. 0) deve essere posseduto dal Consorzio.
- ☐ Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese/Albo delle Imprese artigiane/Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- ☐ Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio delle attività di assicurazione in Italia di cui al paragrafo 6.1. lett. b) deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 100 del Codice, devono essere posseduti come di seguito specificato:

- i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art.97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più

operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso a idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372 co. 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Per la documentazione da presentare in caso di avvalimento si rinvia a quanto previsto dal successivo paragrafo 15.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.4;
- b. possedere i requisiti di cui all'art. 100 del Codice e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 6 del Disciplinare;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il Modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente allega nella busta relativa alla documentazione amministrativa il contratto di avvalimento, anche premiale o misto, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96 co. 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia -ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione- che è possibile ricorrere anche ad un

operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nell'ambito delle dichiarazioni aggiuntive di cui al paragrafo 15, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa che le disposizioni introdotte ai sensi dell'art. 57 del Codice, ove previste nel presente documento, per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, trovano applicazione anche al subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali previste dalla citata norma. A tal proposito, si richiama altresì l'attenzione agli obblighi descritti nell'ambito del paragrafo dedicato ai requisiti generali validi per tutti gli operatori economici.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Non è prevista l'applicazione al presente affidamento della clausola sociale finalizzata a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, considerato:

- che il suddetto contratto collettivo nazionale non prevede l'applicazione di clausole sociali;
- la tipologia di intervento, per la quale non è ipotizzabile un "cambio di appalto" con il passaggio dei lavoratori dall'impresa uscente all'impresa subentrante, in quanto trattasi non di prestazioni da svolgersi presso il committente ma di attività di concetto presupponenti una specifica formazione professionale e l'iscrizione nelle diverse sezioni del R.U.I., per cui le imprese assicuratrici si avvalgono di rapporti di collaborazione stabili nel tempo senza necessità di assunzioni di altro personale in occasione di un nuovo contratto o di licenziamenti in caso di cessazione di un precedente contratto;
- la peculiare organizzazione imprenditoriale tipica del settore assicurativo, alla stregua della quale il contratto stipulando potrà essere gestito non dal personale dipendente della Compagnia aggiudicatrice, bensì da agenti/rappresentanti della stessa dotati di autonomia organizzativa.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente:

- a) si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
 - una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva anche nei confronti

delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate;

- b) è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIE

10.1. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria.

10.2. GARANZIA DEFINITIVA

Relativamente ai lotti n. 1, 2, 3, 5 e 7, non è richiesta la garanzia definitiva.

Relativamente ai lotti n. 4 e 6, ai sensi dell'art. 117 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'aggiudicatario sotto forma di cauzione o di fidejussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art. 117 co. 8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art. 65 del Codice" si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, coassicurazione, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/in coassicurazione/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, coassicurazione o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo "**TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE**" è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo "**LIMITE STIPULA CONTRATTO**" è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale;
- nel campo "**LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI**" è inserita la data, indicata nel paragrafo 3.1., entro la quale l'operatore aggiudicatario deve consegnare la merce (in caso di forniture di beni) oppure avviare l'esecuzione del servizio.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal Portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione Appaltante/l'operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24 co. 1 lett. b) della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia -ove ammessa- è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L'offerta deve pervenire entro i termini indicati in PAD a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta ovvero offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la PAD. Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che -pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara- non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della PAD. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto -in relazione agli orari indicati nel bando di gara- anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione sul portale Acquistinretepa una capacità pari alla dimensione massima di 20MB per singolo file.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nonché dalle condizioni stabilite negli atti di gara.

L'“**OFFERTA**”, per ciascun lotto se l'affidamento è diviso in lotti, è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla PAD non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla PAD per procedere all'invio dell'offerta.

Nel rispetto delle modalità operative previste nella documentazione di sistema, l'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla Stazione Appaltante.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti, in coassicurazione o consorti.

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorti" (RTI, coassicurazioni, Consorti, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, coassicurazioni e consorti da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo;
- in caso di raggruppamenti e coassicurazioni già costituiti e di consorti costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI, coassicurazione o consorzio

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia -ove richiesta- fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può chiedere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, l'operatore economico deve inviare una comunicazione contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'offerta.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- la mancata presentazione della dichiarazione di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la mancata presentazione di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sono sanabili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- la mancata presentazione nell'ambito della busta amministrativa della dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sanabili, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

NB: A tal proposito si riporta in estratto il parere MIT n. 3725 del 19 novembre 2025:

"Pertanto, ai sensi dell'art. 94 co. 5 lett. c) del Codice e dell'art. 1 co. 1 dell'Allegato II.3 al Codice, è obbligatoria la trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e la relativa mancanza determina l'esclusione dalla gara. In mancanza di rappresentanze aziendali, le disposizioni sopra richiamate non menzionano l'obbligo di inviare il rapporto alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative".

* * *

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine di quattro giorni naturali e consecutivi, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla PAD nell'ambito della sezione Documentazione Amministrativa -nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare e nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale- la documentazione di seguito riportata utilizzando -ove previste- le specifiche righe presenti già a video:

- 1) dichiarazione sostitutiva di partecipazione MEPA (generata direttamente tramite il Portale) da sottoscrivere secondo le stesse modalità previste per le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1.; tale documento va presentato solo se presente la relativa riga;
- 2) dichiarazioni di partecipazione integrative di cui al paragrafo 15.1 (vedi Modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- 3) DGUE aggiornato al Codice 36/2023 di cui al paragrafo 15.3 (vedi modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- 4) dichiarazione integrativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui al paragrafo 15.2 (già presente nel Modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante) completa di documentazione ivi prevista;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.4;
- 6) eventuale ulteriore documentazione connessa alle dichiarazioni rese;
- 7) (Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti:) a fini acceleratori e a integrazione di quanto presente nel FVOE, copia **dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile**, redatto ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47 co. 2 del decreto-legge 77/2021). In caso di RTI/coassicurazione/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI, in coassicurazione, dal Consorzio nonché da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata non esecutrice che presta i requisiti, qualora tenute alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

NB: Ai fini della presentazione della documentazione sopra riportata si evidenzia che la PAD consente al concorrente di poter utilizzare -nell'ambito della Sezione "Documentazione Amministrativa"- un'apposita funzione denominata "Aggiungi documenti" attraverso la quale poter inserire a sistema ulteriori righe con tipologia predeterminata.

* * *

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- il modello Dichiarazioni di partecipazione integrative (Modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- il DGUE (*Documento di gara unico europeo*) aggiornato al Codice 36/2023;
- il modello Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento (Modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante).

Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori nonché acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante trova applicazione il parere del Consiglio di Stato Sezione I n. 61 del 13 gennaio 2026, riportato di seguito in estratto:

“... la disciplina dell'accesso agli atti di gara delineata dal nuovo Codice prevede: a) **un accesso (in qualche modo speciale) integrale ex art. 36, commi 1 e 2**, sostanzialmente a tutti gli atti di gara, ai candidati o offerenti non definitivamente esclusi e ai primi cinque concorrenti in graduatoria, con l'unica eccezione dell'eventuale oscuramento dell'offerta tecnica o di parte dell'offerta tecnica conseguente ad una specifica richiesta dell'operatore economico; tali categorie di soggetti sono legittimati *ex lege* all'accesso, indipendentemente da una specifica richiesta e dall'esposizione di un interesse concreto e attuale all'ostensione, anche tale interesse essendo stato una volta per tutti considerato prevalente ed esistente *ex ante* dal legislatore; b) un accesso ordinario, ex art. 35, per tutti i soggetti diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 36, per i quali valgono le regole generali e i limiti di cui agli articoli 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 22 e seguenti della l. n. 241/1990 (in tali sensi sostanzialmente, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353; 24 giugno 2025, n. 5547).

2.4. Sulla base di quanto fin qui osservato la prima questione può risolversi nel senso che **quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione**, salvo in tutto o in parte l'offerta tecnica per la quale l'operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).

La strumentalità e l'indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell'interesse pubblico all'accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore”.

15.1. DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE INTEGRATIVE

La presentazione delle dichiarazioni di seguito riportate è da intendersi cumulativa e non alternativa al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in quanto quest'ultimo documento non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara.

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello 1 “Dichiarazioni” predisposto dalla Stazione Appaltante, rende le dichiarazioni sottoscritte digitalmente come di seguito specificato:

0. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica le consorziate per le quali concorre alla gara;
1. l'indicazione del lotto/i per i quali concorre;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento premiante). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

4. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
5. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti -art. 94 co. 5 lett. e) del Codice-;
6. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione -art. 94 co. 5 lett. f) del Codice-;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi inclusi, se presenti, i documenti relativi ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e ai rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti;
8. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
9. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto dagli atti di gara;
10. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 57 e 102 del Codice:
 - a) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
 - b) di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99;
 - c) *(per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)*: che l'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D. Lgs. 198/2006, allegato alla domanda ovvero presente nel FVOE, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, che tale rapporto è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità contestualmente all'offerta;
 - d) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 1 co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice e di cui all'art. 47 co. 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - e) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel rispetto delle quote % indicate dalla Stazione Appaltante al paragrafo 9 relativamente sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile;
 - f) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Stazione Appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto;
 - g) *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15)* di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti

disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

h) di impiegare nell'attività oggetto dell'appalto:

- personale dipendente a cui applicherà lo stesso CCNL previsto negli atti di gara;
- personale dipendente, a cui applicherà altro CCNL (con indicazione del codice alfanumerico unico), equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante (NB: in tale ipotesi il concorrente allega all'offerta economica apposita dichiarazione di equivalenza utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- personale dipendente a cui applicherà altro CCNL (con indicazione del codice alfanumerico unico), diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante con l'impegno di garantire le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (NB: in tale ipotesi il concorrente allega all'offerta economica apposita dichiarazione di equivalenza utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante);
- lavoratori autonomi, nei cui confronti si impegna ad assicurare le medesime tutele economiche e normative del CCNL indicato nel presente Disciplinare, per quanto applicabili;

i) di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente Codice etico della Stazione Appaltante, reperibile sul profilo di committente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
13. di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza -comprese le allegate "Linee guida in materia di appalti, forniture e servizi- della Stazione Appaltante, reperibile sul profilo di committente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
14. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 co. 2 e 53 co. 3 del DPR 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. **(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la Partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
16. **(in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché -se pertinente- dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019. NB: Il concorrente deve presentare altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
17. **(in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96 co. 13 del Codice)** estremi del provvedimento emesso (data, emittente, indicazione del tipo di provvedimento -sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario);
18. di autorizzare o meno, ai fini dell'accesso agli atti, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata nell'ipotesi di segreti tecnici/commerciali; la dichiarazione di diniego deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. a) del Codice. NB: Con riferimento alle dichiarazioni di mancata autorizzazione all'accesso alla propria offerta qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento ai sensi dell'art. 36 commi 4 e 6 del Codice, l'ANAC potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222

co. 13 del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione;

19. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento e di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;
21. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co. 3 del D. Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D. Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D. Lgs. 82/2005;
22. (in caso di subappalto) di voler subappaltare ad operatore in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara indicando prestazioni e relativa incidenza percentuale;
23. (in caso di subappalto) di impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
24. (in caso di avvalimento) di ricorrere all'avvalimento al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicando i requisiti prestati ovvero (se avvalimento premiante) per migliorare l'offerta specificando i dati dell'operatore ausiliario.

Qualora le suindicate dichiarazioni siano firmate da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno delle dichiarazioni stesse, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, le suindicate dichiarazioni vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla PAD.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) co. 2 dell'art. 65 del Codice" si precisa quanto segue, fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi:

- **in caso di RTI, coassicurazione e consorzi ordinari da costituirsi:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte digitalmente da ciascun operatore associato/in coassicurazione/consorziato;
- **in caso di RTI, coassicurazione e Consorzi ordinari costituiti:** le dichiarazioni sopra riportate e il piano di riassorbimento devono essere sottoscritte digitalmente dal mandatario/capofila nonché -in qualità di operatori economici- da ciascuna associata/in coassicurazione/consorziata;
- **in caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 65 del Codice:**
 - a) il Consorzio deve sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni sopra riportate;
 - b) ciascuna consorziata -in qualità di operatore economico- per conto della quale il Consorzio dichiara di partecipare/esecutrice nonché ciascuna consorziata non esecutrice ma che presta i requisiti deve sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni sopra riportate tenuto conto, in particolare, delle fattispecie/indicazioni di seguito descritte:
 - dati identificativi dei soggetti ex art. 94 del Codice;
 - divieto di partecipazione plurima nell'ambito della procedura;
 - divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;
 - assenza iscrizione casellario ANAC ex art. 94 co. 5 del Codice;
 - accettazione documentazione di gara;
 - iscrizione o domanda di iscrizione White List;

- codice etico;
 - piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - concordato preventivo con continuità aziendale così come previsto dal paragrafo 15.2. completa della documentazione ivi indicata;
 - ipotesi di sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
 - ipotesi di operatori non residenti;
 - trattamento dati;
 - consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 - conformità copie;
 - *(solo per le consorziate esecutrici)* di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 76/2020;
 - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
 - di non essere incorso -negli ultimi dodici mesi- nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice;
- **in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:** le dichiarazioni sopra riportate devono essere sottoscritte da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - **in caso di GEIE ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. h) del Codice:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La disciplina sopra descritta trova applicazione anche nell'ipotesi di:

- RTI / coassicurazione / Consorzi ordinari / GEIE;
- aggregazioni di imprese di rete;
- consorzi cooperativi / consorzi artigiani / consorzi stabili (ivi comprese le consorziate esecutrici);
- avvalimento (impresa ausiliaria).

15.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO AGGIORNATO AL CODICE 36/2023

Il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello DGUE aggiornato al Codice 36/2023 predisposto dalla Stazione Appaltante, dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente Disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del

Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione, di cui all'art. 98 co. 3 lett. g) e h) del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95 co. 1 lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di lancio della procedura, ivi inclusi gli inadempimenti di cui all'art. 3 co. 6 decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98 co. 3 lett. e) del Codice, per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello "DGUE aggiornato al Codice 36/2023" si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti/risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al paragrafo 15.4.

- **In caso di ricorso al subappalto "facoltativo" si richiede la compilazione della sezione D come di seguito specificato:**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2. del presente Disciplinare, se previsti;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3. del presente Disciplinare, se previsti;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 6.3. del presente Disciplinare, se previsti.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre/esecutori nonché anche da ciascuna consorziata non esecutrice ma che presta i requisiti;
- nell'ipotesi di avvalimento anche dall'ausiliario.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.1 sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria -utilizzando preferibilmente il Modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante- tenuto conto in particolare delle seguenti fattispecie/indicazioni:
 - dati identificativi dei soggetti ex art. 94 del Codice;
 - divieto di partecipazione plurima nell'ambito della procedura;
 - assenza iscrizione casellario ANAC ex art. 94 co. 5 del Codice;
 - accettazione documentazione di gara;
 - iscrizione o domanda di iscrizione White List (se l'avvalimento è attinente ai settori di cui all'art. 1 co. 53 della legge 190/12);
 - codice etico;
 - piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - concordato preventivo con continuità aziendale così come previsto dal paragrafo 15.2. completa della documentazione ivi indicata;
 - ipotesi di sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario;
 - ipotesi di operatori non residenti;
 - trattamento dati;
 - consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
 - conformità copie;
 - *(solo se l'ausiliaria esegue direttamente la prestazione per la quale è richiesto il requisito oggetto di avvalimento ex art. 100 co. 3 del Codice):* di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con

l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 76/2020;

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
 - di non essere incorso -negli ultimi dodici mesi- nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1 co. 6 dell'Allegato II.3 al Codice;
- 2) dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 "DGUE aggiornato al Codice 36/2023", sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
 - 3) dichiarazione di avalimento di cui all'art. 104 co.4 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avalimento;
 - 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 co. 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli articoli 22 o 23-bis del D. Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D. Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D. Lgs. 82/2005. Nel caso di avalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento può essere presentato anche nell'offerta tecnica;
 - 5) documentazione di cui al paragrafo 15.2 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;
 - 6) (nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto, ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 co. 1 del D. Lgs. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In aggiunta a quanto previsto nei precedenti paragrafi da 15 a 15.4, si riporta di seguito la documentazione aggiuntiva a carico dei soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le coassicurazioni già costituite

- Dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di coassicurazione con clausola di delega a favore dell'impresa capofila/delegataria.
- Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione del rischio assunto.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le coassicurazioni non ancora costituite

- Dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferita funzione di delegataria;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi a quanto disposto dall'art. 48 co. 8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- c. dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione del rischio assunto.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **In caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
- **In caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'ambito della sezione "Offerta", l'operatore economico, previa compilazione dei campi eventualmente presenti a video, deve inserire l'offerta tecnica, completa di allegati ove previsti, al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo 18.1.

In particolare, l'operatore dovrà allegare la documentazione di seguito riportata:

- ⇒ **il file relativo alla c.d. "Offerta tecnica di sistema"** (ove previsto dalla PAD), creato utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA;
- ⇒ **la dichiarazione relativa alle prestazioni contrattuali** (utilizzando preferibilmente il Modello 3 predisposto dalla Stazione Appaltante);
- ⇒ **la dichiarazione relativa alla certificazione** (Modello 4 predisposto dalla Stazione Appaltante).

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

NB: Con riferimento alle dichiarazioni di mancata autorizzazione all'accesso alla propria offerta qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento ai sensi dell'art. 36 commi 4 e 6 del Codice, l'ANAC potrà irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222 co. 9 del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Nel caso di avvalimento **esclusivamente** finalizzato al miglioramento dell'offerta, va allegato il contratto di avvalimento, se non già trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa.

Nella predisposizione della propria offerta tecnica, il concorrente deve tener conto di quanto segue:

- ❖ L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza;

Si precisa quanto segue:

- a) l'offerta tecnica - come sopra descritta, completa di allegati ove previsti- deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore

speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri;

- b) in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla PAD.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica -ivi compresi gli allegati- è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/coassicurazione/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 co. 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 co. 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. h) del Codice, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica. Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nell'ambito della sezione "Offerta", l'operatore economico, previa compilazione dei campi presenti a video, deve inserire l'offerta economica contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

⇒ il file relativo alla propria offerta economica (in corrispondenza della riga "Documento di offerta economica di sistema) utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MePA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:

- a) **prezzo offerto sul premio lordo per l'intero periodo contrattuale, espresso in euro.**
- L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo.
 - **L'operatore economico può utilizzare un numero di cifre decimali pari a 2.**
 - In fase di inserimento a video dell'offerta economica nell'ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà verificare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di negoziazione: **nello specifico, qualora il concorrente indichi un numero di cifre decimali superiore a quello consentito, comparirà a video un**

messaggio di errore con evidenza del numero massimo consentito.

- In caso di presentazione di un “file offerta” con numero di decimali superiore a quello previsto in Piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali “in eccesso” sono di valore inferiore a cinque;

- b) **i costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 108 co. 9 del Codice espressi in euro; l’operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio % o euro). Per la corretta individuazione dei costi della manodopera da quantificare e della manodopera intellettuale sottratta all’obbligo dichiarativo in sede di offerta si invita, tra l’altro, a far riferimento ai principi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V 28 luglio 2020 n. 4806.

NB: Per la corretta individuazione dei costi della manodopera da quantificare e della manodopera intellettuale sottratta all’obbligo dichiarativo in sede di offerta si invita, tra l’altro, a far riferimento ai principi elaborati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V 28 luglio 2020 n. 4806.

NB: nell’ambito della stima dei costi della manodopera vanno considerati i lavoratori/figure professionali impiegati stabilmente nella commessa, ivi compresi i lavoratori autonomi.

NB: Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

- c) **gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108 co. 9 del Codice espressi in euro; l’operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %).

⇒ gli allegati all’offerta economica (**utilizzando** i Modelli 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 predisposti dalla Stazione Appaltante);

⇒ in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, a fini acceleratori, la documentazione probatoria sull’equivalenza delle tutele del CCNL indicato in gara, redatta preferibilmente secondo il Modello 6 predisposto dalla Stazione Appaltante.

L’offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, nonché -se previsti- gli ulteriori file allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora l’offerta economica -ivi compresi gli allegati- sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, nell’ambito della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica -ivi compresi gli allegati- va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l’offerta economica - ivi compresi gli allegati - è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/coassicurazione/consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3 co. 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3 co. 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 co.2 lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'art. 65 co. 2 lett. h) del Codice, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

* * * *

Per la compilazione dell'offerta, si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- ✓ nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare -ove disponibile- il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo / uno o più importi unitari a base d'asta ovvero, in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento ex decreto-legge n.66/2014.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato per singolo lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione verrà disposta, per singolo lotto, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella colonna identificata con la lettera D viene indicato il **"Punteggio discrezionale"**, vale a dire il punteggio attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T viene indicato il **"Punteggio tabellare"**, vale a dire il punteggio fisso e predefiniti che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Prestazioni contrattuali (vedi punto A.)	78	-
2	Certificazione (vedi punto B.)	-	2
	Totale	80	

A. PRESTAZIONI CONTRATTUALI (max 78 punti)

Verrà attribuito un punteggio relativo, fino al massimo di 68 punti qualora la proposta di polizza sia aderente rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri di riferimento, oltre eventuali migliorie proposte con l'attribuzione massima di 10 punti, per un punteggio complessivo di 78 punti.

Nel caso in cui la proposta di polizza preveda condizioni peggiorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d'oneri di riferimento, si procederà alla riduzione progressiva dei punteggi massimi in relazione all'entità del peggioramento proposto.

Gli aumenti o le diminuzioni o base verranno effettuati, utilizzando i seguenti coefficienti:

Estensione importante + 5 punti	Limitazione grave – 5 punti
Estensione significativa + 2,5 punti	Limitazione significativa – 2,5 punti
Estensione lieve + 1 punto	Limitazione lieve – 1 punto
Precisazione + 0 punti	Precisazione – 0 punti

S'intende pertanto definire:

- ☐ **Estensione importante:** l'implementazione di, o la proposizione di, ulteriori garanzie incidenti su rischi specifici o inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta o entità e/o di frequenza. Previsione di un'offerta che contempli soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all'offerta di mercato.
- ☐ **Estensione significativa:** estensioni di garanzia che contemplino soluzioni ed elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato ed insistano:
 - su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;
 - in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto.
- ☐ **Estensione lieve:** estensioni di garanzia che contemplino soluzioni ed elementi tecnici in linea con l'offerta di mercato ed insistano:
 - su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico;
 - su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.
- ☐ **Limitazione grave:** la riduzione o l'abrogazione di garanzie incidenti su rischi specifici od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente e della Società, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza, ferma restando la facoltà di non procedere all'apertura dell'offerta economica, in caso di offerta ritenuta non accoglibile sotto l'aspetto tecnico-normativo.
- ☐ **Limitazione significativa:** la limitazione che insiste:
 - su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od

entità anche di un singolo sinistro;

- in modo rilevante su aspetti di carattere amministrativo e di gestione del contratto.

□ Limitazione lieve: la limitazione che insiste:

- su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura, con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico;

- su facilitazioni gestionali od operative funzionali alla buona esecuzione del contratto.

L'obiettivo sarà l'attribuzione di un correttivo positivo o negativo di punteggio commisurato al gradimento espresso per ciascuna variante proposta, tenendo conto delle specificità dei rischi oggetto dell'attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi per entità o frequenza nonché per la maggiore o minore utilità delle pattuizioni inerenti l'operatività gestionale del contratto.

Premesso che costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, si precisa che la variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli articoli che si intenderanno modificati.

Nel caso di varianti migliorative il loro numero è illimitato, ferma l'assegnazione del massimo punteggio attribuibile previsto per varianti di merito tecnico.

Si precisa che le varianti, pena l'esclusione, dovranno essere indicate in modo dettagliato con espresso riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica. Pertanto:

1. non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato di gara;

2. è ammessa la presenza di allegati, purché siano richiamati nella scheda di offerta.

B. CERTIFICAZIONE

Verrà attribuito il punteggio in ragione del possesso o meno di quanto richiesto:

Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del D. Lgs. 196/2006 (Codice delle pari opportunità)	Sì = punti 2 No = punti 0
--	------------------------------

Non saranno comunque ammesse offerte che non raggiungano, per quanto concerne il punto in esame, un punteggio minimo di **46**. In tale caso l'offerta **verrà esclusa**.

Rimane ferma la facoltà di **escludere** il concorrente dalla gara e di non procedere all'apertura dell'offerta economica nel caso di una offerta tecnica che nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, svuota la "ratio" della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione della proposta economica avviene attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula

Formula "concava alla migliore offerta":

$$Ci = \left(\frac{Ra}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a 0,3

18.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) e all'offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In fase di inserimento a video dell'offerta economica e dell'offerta tecnica nell'ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà verificare sempre a video il numero massimo di cifre (interi e decimali) consentite dal Sistema di negoziazione: nello specifico, qualora il concorrente indichi un numero di cifre decimali superiore a quello consentito, comparirà a video un messaggio di errore con evidenza del numero massimo consentito.

In caso di presentazione di un "file offerta" con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 co. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti riceveranno tramite la PAD evidenza dell'avanzamento della procedura di gara.

La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la PAD -di regola- almeno 1 ora prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione /manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Ai fini della gestione operativa delle operazioni di gara, il RUP ovvero -se nominato- il Responsabile di fase/seggio di gara/commissione giudicatrice si avvale dei "ruoli" attivati sul Portale.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA nel rispetto della disciplina di cui all'art. 15 del Codice e all'Allegato I.2, e di seguito sinteticamente riportato:

- 1) accedere alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema,
- 2) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- 3) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- 4) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- 5) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MePA di seguito riportato.

La data e l'ora della seduta/e di apertura delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche - qualora non avvenga in continuità con la prima seduta di valutazione della documentazione amministrativa- sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma -di regola- almeno 1 ora prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Si precisa quanto segue:

- a) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- b) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti saranno invitati dalla Stazione Appaltante a presentare un'offerta migliorativa sulla parte economica. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che presenta la migliore offerta.
- c) Ove permanga l'ex aequo, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio (estrazione del lotto) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate in conformità al paragrafo 2.3. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, le offerte economiche imputate a sistema.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e si procede come di seguito indicato:

1. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)*
 - 1.1. calcolo della soglia di anomalia e individuazione delle eventuali offerte anomale secondo quanto previsto dal paragrafo 23;
 - 1.2. *(nel caso di offerte anomale)*
 - 1.2.1. valutazione da parte del RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 110 del Codice;
 - 1.2.2. concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
 - 1.3. *(nel caso non vi siano offerte anomale)*
 - 1.3.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
2. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)*
 - 2.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara, nei casi in cui il Disciplinare non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, se prevista.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono

prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stata effettuata la valutazione.

Per la gestione operativa delle attività/comandi da azionare nell'ambito della Piattaforma telematica, la commissione può avvalersi dei ruoli attivati sul Portale.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara nonché una deviazione pari o superiore al 20% rispetto alla media dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini del raggiungimento del parametro dei "quattro quinti" riferito alla valutazione delle offerte tecniche, occorre considerare -per i criteri discrezionali- la media dei coefficienti assegnati dalla commissione prima della cd normalizzazione di cui al paragrafo 18.2, ove prevista.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A fini acceleratori, è facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

In fase di presentazione delle giustificazioni, l'operatore è tenuto ad indicare eventuali motivi ostativi all'accesso in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 co. 4 lett. a) del Codice. In caso di mancata dichiarazione, l'accesso si intende autorizzato.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice a seguito della trasmissione da parte del RUP dell'esito del relativo procedimento.

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato ai sensi dell'art. 17 del Codice tenuto conto, tra l'altro, di quanto segue:

- a) la proposta di aggiudicazione risulti legittima e conforme all'interesse pubblico; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla

conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;

- b) la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta;
- c) la Stazione Appaltante, in qualunque fase del procedimento, ha sempre facoltà di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte ed escludere quelle che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili;
- d) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- e) il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
 - l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
 - la congruità dei costi della manodopera indicati in offerta di cui all'art. 108 co. 9 del Codice, tenuto conto degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9;
- f) a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione;
- g) a seguito della verifica (attivata o meno tenuto conto della prestazione oggetto del contratto), degli elementi costitutivi/migliorativi ove previsti oggetto di offerta, fatta salva la facoltà di effettuare tale controllo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dopo la stipula del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del DPR dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria ove richiesta, nonché a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ove richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, si provvederà -anche contestualmente-:

1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 90 co. 5 lett. a) del Codice;
2. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la seguente documentazione:
 - dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai

sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

- garanzia definitiva, ove prevista;
- *(in caso di ATI)*: atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., riportandone le relative prescrizioni, e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- *(in caso di coassicurazione)*: contratto di coassicurazione (ex art. 1911 c.c.) con clausola di delega a favore dell'impresa capofila/mandataria;
- *(in caso di consorzi – associazioni – onlus)*: atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario -ivi compresa l'ipotesi di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula- può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 co. 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai fini della stipula, si evidenzia che sarà utilizzato lo schema "Documento di stipula" predisposto in automatico dalla Piattaforma MePA così come previsto al paragrafo 2.1.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 co. 2 del Codice.

Le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei capitolati di ciascun lotto e dovranno essere riportati integralmente nella polizza dell'aggiudicatario, ad eccezione delle modifiche che saranno ritenute ammissibili e che saranno quindi inserite nel testo di polizza.

La Stazione Appaltante dichiara che la gestione della polizza sarà affidata alla società di brokeraggio assicurativo Verlingue SpA -Sede di Rieti-, Piazza Martiri della Libertà n. 21, 02047 Poggio Mirteto (RI), tel. 0765.388661, fax 0765.441647- in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. La remunerazione del Broker per il presente certificato di assicurazione è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/della fornitura alla

quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SpA o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nei vigenti Codice etico e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è comunicata agli interessati con le modalità di cui al paragrafo 2.3.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD. La disponibilità dei documenti è comunicata agli interessati con le modalità di cui al paragrafo 2.3.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35 co. 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Lazio – Roma. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli (RM), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- I dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (In caso di Convenzioni e Accordi quadro) I dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.
- Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura del conferimento

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

- I dati potranno essere:

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
 - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
 - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
 - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché -ricorrendone i presupposti- ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).
- In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione Appaltante / Amministrazione aderente, sezione "Amministrazione/Società Trasparente" nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e articoli 52 e 68 co. 3 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la Stazione Appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti dell'interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri